

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Studi Umanistici



Master di II livello:
“Tutela, diritti e protezione dei minori”
a.a. 2022/2023

*“Un nodo da sciogliere: dall’adozione
alla ricerca delle origini”*

Relatore
Prof.ssa Francesca Massellani

Elaborato di
Federica Cilione

Indice

Introduzione	3
1.1 Diritto del minore ad una famiglia	5
1.2 Adozione: un istituto a tutela del minore.....	6
1.3 Adozione internazionale	8
1.4 Alcuni dati.....	13
CAPITOLO 2: Ho il diritto di sapere chi sono. La ricerca delle origini	15
2.1 La ricerca delle origini: un percorso possibile?	15
CAPITOLO 3: “Ti racconto una storia”	20
3.1 Raccontarsi.....	20
3.1.1 <i>Il racconto del post adozione</i>	23
3.3 Perché esisto?.....	27
Conclusioni	32
Bibliografia	34
Riferimenti normativi	35
Sitografia	35

Introduzione

L'elaborato finale è frutto delle riflessioni elaborate nel corso dell'insegnamento specifico "Adozione, affido familiare e affido a comunità", in particolare sugli argomenti trattati nel corso della tavola rotonda "Adozione: ricerca delle origini. Il punto di vista degli adottati". Nel lavoro il tentativo è quello di approfondire il percorso di ricerca delle origini. Il desiderio di porre delle riflessioni su tale argomentazione nasce in particolare dalla necessità di voler ricostruire in modo lineare il percorso adottivo, un percorso non semplice dal punto di vista giuridico ed emotivo e di voler approfondire il tema delicato della ricerca delle origini. La ricerca delle origini è un viaggio che va oltre il confine di un provvedimento giudiziario e che lascia inevitabilmente traccia nella vita di ciascuna famiglia che lo ha intrapreso. La scelta è legata anche all'esigenza di approfondire tali argomentazioni attraverso il racconto dell'esperienza diretta e ad un'esigenza professionale in quanto assistente sociale impegnata nel campo della tutela minorile. L'esperienza professionale diretta nel lavoro con le famiglie ha reso sempre più impellente il porsi degli interrogativi sugli istituti preposti alla tutela del minore e la necessità di approfondire sia il quadro giuridico di riferimento, sia le implicazioni che l'adozione, il post adozione e il bisogno di conoscere le proprie origini comportano.

La prima parte del lavoro è prevalentemente teorica; premessa necessaria è l'approfondimento del diritto che sta alla base dell'istituto dell'adozione, quale è il diritto del minore a crescere in una famiglia, attraverso una disamina della normativa principale in materia, sia sul piano internazionale che nazionale; ci si confronta con l'istituto dell'adozione spiegandone i significati, le ragioni e le implicazioni che tale istituto comporta. Questo permette di costruire il punto di partenza per iniziare il viaggio all'interno della procedura di adozione internazionale, analizzando i riferimenti normativi ed incontrando gli attori coinvolti e protagonisti di questa esperienza. La destinazione non è raggiunta nel momento in cui si dipanano gli esiti del percorso adottivo; il viaggio prosegue entrando nel merito della ricerca delle origini. La ricerca delle origini risulta essere oggi sempre più necessaria per fare i conti con i propri vissuti, con la propria identità e conoscenza del sé.

La seconda parte del lavoro racconta invece la storia di due genitori adottivi che hanno vissuto l'esperienza del percorso di adozione internazionale e le testimonianze di due giovani adulte, la cui storia ha un background adottivo, uno nazionale e uno internazionale, che raccontano il percorso di ricerca delle origini. La raccolta delle storie è avvenuta attraverso un'intervista, svolta on-line. Il loro racconto ha permesso di accedere alla loro «esperienza autentica» (Cardano, 2011, p. 147), raccolta attraverso domande aperte.

Con l'obiettivo di realizzare un connubio tra teoria e prassi, è attraverso la storia dei due genitori adottivi che viene ripreso il percorso di adozione internazionale, delineando gli aspetti positivi di questo viaggio ma anche le implicazioni incontrate durante il cammino; viene raccontato il momento del primo incontro con la loro figlia ed è grazie alle loro parole che viene affrontato il tema del post-adozione, un momento delicato dove desideri e aspettative reciproche si incontrano, dove sorgono bisogni, paure, dubbi; successivamente ci si interroga sulle possibili soluzioni e strategie per garantire un reale accompagnamento e sostegno alle famiglie. Al loro racconto si intrecciano le due testimonianze delle figlie adottive; è grazie alle loro parole, che si riprende il tema della ricerca delle

origini riportando le implicazioni e le motivazioni che stanno alla base di questo desiderio di conoscenza del proprio sé.

CAPITOLO 1: L'adozione internazionale: l'inizio di un viaggio

1.1 Diritto del minore ad una famiglia

L'identità del bambino si costruisce e si mantiene anche sulla base di appartenenze. Il primo gruppo di appartenenza è senza dubbio la famiglia, gruppo essenziale affinché il bambino possa costruirsi come persona. La famiglia rappresenta l'ambiente privilegiato per realizzare un adeguato sviluppo della personalità, sostiene il bambino nel processo di socializzazione nonché nelle paure e angosce che connotano talvolta il percorso evolutivo. È fondamentale dunque garantire al minore una crescita armonica all'interno di un ambiente familiare valido. Il nostro ordinamento si pone a tutela e sostegno alla famiglia. La stessa Costituzione italiana, riconosce all'art. 29 i diritti fondamentali della famiglia, vista come società naturale, garantisce la parità giuridica dei coniugi ed esprime la tutela dell'unità familiare; segue l'art. 30 che sancisce il dovere e diritto dei genitori a mantenere, educare e istruire i figli e l'articolo 31 al comma 2, tutela la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

L'ordinamento italiano riconosce al minore non solo un generale diritto a crescere in un ambiente familiare ma, prioritariamente, il diritto a crescere nella propria famiglia. La Legge 184/83, rubricata non a caso *Diritto del minore ad una famiglia*, modificata dalla legge 149/2001, all'art 1 afferma: «il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia» (*ibidem*). Tale previsione orienta verso una delle due declinazioni di tale diritto. L'articolo appena citato va quindi a sottolineare il diritto del minore a crescere all'interno del contesto familiare di origine, quale ambiente familiare che possa garantire un armonico sviluppo.

«Il diritto del minore di crescere presso la famiglia d'origine [...] è finalizzato al suo sviluppo sereno e armonico e presuppone la concreta attitudine e l'effettiva capacità della famiglia biologica ad assicurare un valido apporto alla sua crescita e alla formazione della sua personalità» (Cass., 4 maggio 2000, n. 5587 cit in. Bastianoni, 2021, p. 38).

È necessario dunque sottolineare come ci si pone in una posizione di tutela e sostegno alla famiglia di origine cercando di garantire il riconoscimento di tale diritto al soggetto in età evolutiva che necessita, per un armonico sviluppo della personalità, un valido ambiente familiare.

All'art. 9 della Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza si sottolinea però l'impegno degli Stati affinché «il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la volontà a meno che le autorità competenti non decidano [...] che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo» (Art. 9, Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, 1989).

Tale previsione ci permette di entrare nel merito delle situazioni in cui, il diritto del minore a crescere all'interno del contesto familiare di origine viene intaccato dalle situazioni di grave carenza familiare laddove la famiglia di origine non riesca ad essere pienamente capace di svolgere il compito

educativo e socializzante, provocando ricadute fortemente negative per lo sviluppo psicofisico del bambino.

Vediamo quindi come, nonostante il forte riconoscimento dell'ordinamento dell'importanza della famiglia di origine, talvolta ci si ritrova di fronte a situazioni tali per cui l'ambiente familiare di origine presenta gravi carenze che inevitabilmente incidono sullo sviluppo psicofisico del minore stesso e che richiedono interventi a protezione del benessere del minore. Sono stati pertanto previsti istituti preposti alla tutela del minore, con i quali si riconosce il diritto del minore ad una famiglia, nel senso più ampio del termine.

1.2 Adozione: un istituto a tutela del minore

Come si è detto, il minore necessita per un armonico sviluppo della personalità di un valido ambiente familiare. Talvolta, come sopra accennato, ci si trova però di fronte a situazioni di grave pregiudizio laddove la famiglia non riesca ad essere pienamente capace di svolgere il compito educativo e socializzante con inoltre relazioni distorte e fortemente negative per lo sviluppo psicofisico del bambino.

L'ordinamento italiano ha dunque previsto istituti preposti alla tutela del minore, volti a sopperire alle carenze familiari. Questi istituti sono l'affidamento e l'adozione. L'affidamento è disciplinato dall'art. 2 della legge 184/83 che recita, al comma 1: «Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, [...] è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno» (*ibidem*). Tale istituto richiede dunque una temporaneità delle difficoltà familiari, garantendo temporaneamente al minore un altro ambiente familiare che gli assicuri il mantenimento, l'istruzione e l'educazione ponendo in essere tutti gli interventi necessari per un recupero della difficoltà della famiglia di origine.

Diversamente, l'adozione prevede, ai sensi dell'art. 8 della legge 184/83 che i minori si trovino in una situazione di abbandono «perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio». (art. 8 c. 1, Legge 184/83).

Con il termine «adozione» nel passato si faceva riferimento a quell'istituto predisposto in favore delle coppie che avevano difficoltà biologiche a procreare e pertanto si sopperiva a tale difficoltà attraverso l'adozione di un bambino. Pensare all'adozione declinandola come una risposta al desiderio di genitorialità dell'adulto rischia di fuorviare da un reale riconoscimento del diritto del minore ad una famiglia, dalla finalità di tutela e protezione di tale diritto portando a considerare il bambino non come soggetto ma come oggetto.

Negli anni che precedettero la legge 184/83 non mancavano i dibattiti sulla materia in quanto si riteneva che tale istituto andasse a ledere il «sacro vincolo di sangue» (Moro, 2019, p. 285). Nonostante la Legge 184/83 abbia portato ad un riconoscimento dell'adozione come tutela del minore

e volto a garantire al minore stesso la possibilità di crescere all'interno di un ambiente familiare valido, non vengono meno i pregiudizi su tale istituto declinati, in particolar modo, su un mancato riconoscimento da parte del contesto sociale di una genitorialità altra rispetto a quella biologica. Stefania Lorenzini nel suo libro (2013, p. 61) ricorda come non è raro trovare situazioni in cui vi sia, «il rifiuto di un figlio che non sia il proprio in senso biologico» e la conseguente chiusura verso «l'estraneità del sangue» (ivi, p.62). In merito, è importante sottolineare che «se ogni evento biologico è culturalmente declinato in modo diverso, la nascita di per sé non è sufficiente a trasformare la prole in figli e i procreatori in genitori» (Favaro, 2008, p. 24). È obsoleta l'idea secondo cui il rapporto genitore figlio è fondato su fattori meramente biologici. L'adozione, in tal senso, è esemplificativa perché permette di indagare tutte le dimensioni di quella che Marie Rose Moro definisce «fabbricazione dei genitori» (Moro, 2008, p. 73), riferendosi ad un processo di costruzione della figura genitoriale in cui concorrono fattori sociali e culturali e personali che afferiscono alla sfera soggettiva del genitore stesso.

Nonostante ciò permangono talvolta visioni discordanti rispetto a tale istituto che fanno riflettere sulla necessità di un lavoro di sensibilizzazione, comprensione e formazione del contesto sociale. Un altro aspetto critico attiene alla considerazione dell'adozione come un'azione missionaria. Echeggiano inoltre le parole di un intervistato che esemplifica il significato dell'adozione: «di per sé l'adozione è una dinamica d'aiuto, è di reciproco aiuto, no? Tu aiuti una persona che ti aiuta in altri aspetti della tua vita» (Lorenzini, 2013, p. 65). È dunque una relazione fatta di reciprocità. È necessario precisare che l'adozione, nazionale o internazionale, dovrebbe prioritariamente essere letta nell'ottica di un istituto a protezione del bambino che dovrebbe rappresentare l'estrema ratio laddove, nell'interesse superiore del minore, questo sia impossibilitato a permanere o a rientrare nella sua famiglia di origine.

Prima della legge 184/83, l'adozione assumeva principalmente una natura patrimoniale, garantendo una discendenza a chi non ne avesse. Il codice civile del 1865 riconosceva la possibilità di adottare le persone che avessero compiuto il diciottesimo anno di età; successivamente, con il Codice Civile del 1942 si introdusse l'istituto dell'affiliazione prevedendo che, il minore di età affidato da tre anni ad un soggetto da un istituto di pubblica assistenza o che per tre anni avesse provveduto all'allevamento¹ del minore senza che questo le sia stato affidato, avrebbe potuto chiedere di affiliarselo. Ciò avrebbe comportato al minore l'assunzione di una posizione di quasi figlio e poteri e doveri inerenti alla patria potestà al soggetto richiedente. L'affiliazione non comportava inoltre la creazione di legami di parentela effettivi.

L'affiliazione poteva essere disposta anche nei confronti dei minori dei figli di ignoti o riconosciuti dalla sola madre impossibilitata a provvedere alla loro crescita e cura. È importante sottolineare come l'affiliazione avesse una finalità ben diversa dall'adozione in quanto lo scopo principale era di assicurare una discendenza all'adulto che ne fosse privo, garantendogli il prestigio ed un ruolo sociale. Non vi era dunque alcuna finalità legata alla tutela del minore né si prevedeva un

¹ Un'attenzione necessaria è alla terminologia utilizzata che risente della cultura dell'epoca. Utilizzare l'espressione "allevamento" in riferimento alla cura e alla crescita del minore rimanda ad un ruolo genitoriale volto meramente al soddisfacimento dei bisogni materiali del bambino stesso.

accertamento delle capacità dell'adulto di garantire un adeguato sviluppo psico fisico al minore stesso.

Nel 1967 con la legge n. 431, si introdusse l'adozione speciale con la quale, per la prima volta, il legislatore poneva al centro dell'attenzione i diritti del bambino; veniva sancito il diritto del bambino in situazione di privazione di cure materiali e morali ad avere una famiglia adottiva ma l'adozione speciale riguardava però solo i bambini fino agli otto anni di età e non venivano abolite né l'adozione ordinaria né l'affiliazione. Si dovette attendere la legge 184/83 inizialmente rubricata "*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*" e oggi "*Diritto del minore ad una famiglia*" che stabilì il diritto del minore alla famiglia, principalmente quella di origine e, come sopra accennato, quando ciò non risulta essere possibile a una famiglia affidataria o adottiva. La legge 184/83 ha disciplinato l'adozione dei minori, definita adozione "piena" o "legittimante", abrogando l'adozione speciale, e in secondo luogo dando una prima disciplina dell'adozione internazionale e dell'adozione in casi particolari. Vediamo dunque come è il Titolo II "*Dell'adozione*" della legge 184/83 a disciplinare a pieno tale istituto.² Particolarmente rilevante è l'art. 8 della Legge citata in quanto riporta la condizione fondamentale per la dichiarazione dello stato di adottabilità, quale lo stato di abbandono del minore, perché privo «di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio» (art. 8 c.1, Legge 184/83). La situazione di abbandono deve essere considerata in relazione alla situazione oggettiva in cui il minore si trova, alla qualità dell'assistenza prestata, alla capacità di soddisfare le esigenze di vita del minore e al suo benessere psicofisico.

1.3 Adozione internazionale

Il titolo successivo, Titolo III della Legge 184/83, riguarda invece l'istituto dell'adozione internazionale riferendosi all'adozione di minori stranieri da parte di cittadini italiani o di minori italiani da parte di cittadini stranieri o italiani residenti all'estero da almeno due anni. L'adozione internazionale è disciplinata dagli art. 29 e seguenti della legge 184/83, modificati dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, con la quale si è ratificata la Convenzione de L'Aja³ riformando la disciplina sull'adozione internazionale per renderla conforme alla Convenzione.

I principi su cui si radica la nuova normativa sono: l'adozione internazionale non è strumento per assicurare un figlio alla coppia ma deve intendersi quale dispositivo volto a promuovere migliori condizioni di vita del bambino straniero; è necessario che sussista la condizione di abbandono del

² Per un approfondimento si veda la Legge 4 maggio 1983, n. 184 *Diritto del minore ad una famiglia*, cfr: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;184>. La legge è stata poi modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 che ha riformato profondamente la disciplina processuale e ha dato una prima disciplina alla cosiddetta ricerca delle origini di cui si accennerà nella parte successiva del lavoro.

³ Si tratta di un accordo internazionale, firmato a l'Aja (Olanda) il 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale. Tale accordo vincola gli Stati firmatari, sia di origine che di accoglienza del minore, a rispettare delle procedure operative nello svolgimento delle pratiche di adozione.

minore e, per garantire la trasparenza della procedura, il percorso di adozione deve essere affidato ad Enti autorizzati, sotto il controllo di un'Autorità Centrale; è fondamentale che vi sia una preparazione adeguata dei genitori e un sostegno alla famiglia, in particolare nel momento dell'inserimento del bambino nel nuovo contesto di vita garantendogli i medesimi diritti riconosciuti al bambino italiano in adozione e tenendo prioritariamente in considerazione il suo interesse.

La normativa ha inoltre disciplinato il ruolo degli enti autorizzati e il ruolo della Commissione per le adozioni internazionali (CAI).

La Commissione per le Adozioni Internazionali è stata istituita con la legge di ratifica della Convenzione, legge 476/1998; l'organizzazione e funzionamento veniva regolato con Dpr n. 492 del 1999 e nasceva quale autorità centrale designata per lo Stato italiano. Oggi le funzioni sono disciplinate dalla legge sull'adozione e dal regolamento approvato con D.P.R. 108 del 2007⁴. La Commissione collabora con le Autorità Centrali degli altri Stati al fine di attuare convenzioni internazionali in materia di adozione, autorizza e redige i criteri per le attività degli enti autorizzati, verificandone l'operato; promuove iniziative di formazione nonché la collaborazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e protezione dei minori.⁵ La Commissione garantisce inoltre che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione dell'Aja sopra riportati.

Volendo presentare la procedura di adozione internazionale, si potrebbe partire dai requisiti richiesti per la coppia aspirante all'adozione. L'art. 6 della legge 184/83 richiede che si tratti di coppia coniugata da almeno tre anni o, diversamente, che i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni; è richiesta la loro idoneità ad educare, istruire e mantenere i minori e un'età che superi di almeno diciotto e massimo quarantacinque anni⁶ l'età dell'adottando prevedendo la possibilità di derogare a tali limiti nell'interesse del minore.

Gli aspiranti all'adozione dovranno dichiarare la loro disponibilità all'adozione internazionale al Tribunale per i Minorenni competente vale a dire quello del distretto di residenza della coppia, o se risiede in uno stato estero quello dell'ultima residenza ed in mancanza il Tribunale per i Minorenni di Roma⁷. Così come previsto dall'art. 29 bis della legge 184/83, qualora il Tribunale ritenga di non

⁴ La Commissione per le Adozioni Internazionali ha sede presso il Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attualmente è presieduta dal Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità On. Eugenia Maria Roccella ed è così composta: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri; un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione; un rappresentante del Ministero dell'Interno; due rappresentanti del Ministero della Giustizia; un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero della Salute; tre rappresentanti delle associazioni familiari; un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze; quattro rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni.

⁵ Per una disamina dettagliata delle funzioni della CAI si veda <https://www.commissioneadozioni.it/commissione/compiti/>

⁶ Prima della legge 149/2001 l'età massima di differenza era fissata a quaranta.

⁷ In alcune regioni la dichiarazione di disponibilità all'adozione sia nazionale che internazionale, può essere inizialmente manifestata al Servizio sociale territorialmente competente del luogo di residenza della coppia degli aspiranti genitori. In Emilia Romagna, le coppie interessate a intraprendere il percorso adottivo prima di presentare la loro disponibilità al Tribunale per i Minorenni, devono rivolgersi al Servizio sociale competente del loro luogo di residenza. La coppia, in questa prima fase, frequenterà un corso formativo gratuito di 12 ore, verrà effettuato un primo colloquio informativo, verrà accertata la loro idoneità sanitaria e si procederà all'indagine psicosociale. L'indagine psicosociale prevede colloqui e visite domiciliari al fine di approfondire le caratteristiche della coppia, motivazioni all'adozione, bambini che sarebbe disponibile ad accogliere. Alla fine di tale percorso il Servizio Sociale fornirà ai coniugi i moduli per presentare la loro disponibilità all'adozione, i documenti da allegare, l'attestato di eseguita istruttoria e invierà al Tribunale la relazione

dover pronunciare nell'immediato l'inidoneità della coppia per manifesta carenza dei requisiti, si avvarrà della collaborazione dei servizi degli Enti locali affinché informino la coppia sul percorso adottivo, acquisiscano informazioni sulla situazione personale, sanitaria, familiare e sociale della coppia; sulla loro motivazione e capacità di rispondere alle esigenze del minore, sulle caratteristiche del minore che potrebbero accogliere trasmettendo all'Autorità Giudiziaria una relazione, entro quattro mesi dalla trasmissione della dichiarazione di disponibilità. Successivamente sarà la stessa Autorità Giudiziaria che, ricevuta la relazione su citata, procederà all'ascolto della coppia, richiedendo eventuali approfondimenti pronunciandosi poi entro i due mesi successivi in merito alla idoneità o inidoneità della coppia aspirante all'adozione e provvedendo a trasmettere tale decreto alla Commissione internazionale comunicando tempestivamente anche l'eventuale sopravvenuta revoca. L'eventuale decreto di idoneità dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie al fine di favorire l'incontro tra la coppia e il minore. Entro un anno dall'ottenimento del decreto di idoneità, la coppia aspirante all'adozione dovrà procedere al percorso adottivo conferendo mandato ad un Ente Autorizzato prescelto.

La legge n. 476 del 1998 ha reso obbligatorio l'intervento di specifici enti autorizzati in tutte le procedure di adozione internazionale⁸, modificando la precedente disciplina normativa che permetteva, invece, alle coppie interessate di rivolgersi direttamente alle competenti autorità straniere. Il primo albo degli enti autorizzati è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2000⁹. Al fine di svolgere la loro attività è necessario che siano organismi in possesso di un'apposita autorizzazione governativa, diversamente incorreranno in conseguenze penali sia gli organismi che operano senza apposita autorizzazione, sia coloro che si rivolgono a soggetti non autorizzati.

Al fine di ottenere l'apposita autorizzazione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni internazionali, è necessario essere in possesso di specifici requisiti: possedere competenza professionale specifica; gestione da parte di persone qualificate; non avere scopo di lucro; avere una sede legale in Italia; non devono operare discriminazioni ideologiche, religiose ecc.; è richiesto l'impegno e la partecipazione ad attività atte a promuovere i diritti dell'infanzia nei Paesi di origine.

Gli enti autorizzati sono soggetti alla vigilanza e ai controlli della Commissione per le adozioni internazionali, che può revocare l'autorizzazione in caso di inadempienze gravi o limitarne o sospendere l'operatività in caso di inadempienze meno gravi. È un'attività di vigilanza volta ad accertare da una parte la permanenza dei requisiti presenti al momento dell'autorizzazione, dall'altra la correttezza della metodologia, la trasparenza dell'operato.

psico-sociale redatta. In caso di adozione internazionale, il Tribunale per i minorenni per l'Emilia-Romagna, convocherà la coppia che ha presentato la disponibilità, decretandone o meno l'idoneità all'adozione internazionale.

⁸ È prevista una deroga quando l'adozione avviene ai sensi dell'art. 44 c.1 lettera a) cioè quando gli aspiranti all'adozione siano uniti al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre. Il Tribunale per i Minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente lo svolgimento delle pratiche di adozione, non conferendo alcun mandato all'Ente Autorizzato.

⁹ L'albo degli Enti Autorizzati è visionabile al sito <https://www.commissioneadozioni.it/attori-istituzionali/enti-autorizzati/albo-degli-enti-autorizzati/>. Tra gli enti autorizzati vi è il Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali. Il Servizio nasce in Piemonte e rappresenta l'unico servizio pubblico in Italia che a fianco degli enti autorizzati di natura privata, svolgendo le medesime funzioni relative alla procedura per l'adozione Internazionale, è iscritto all'Albo degli Enti Autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.

L'ente autorizzato, secondo quanto previsto dalla Convenzione de L'Aja, svolge attività che garantiscono la regolarità e la migliore qualità dell'adozione.

Dal momento in cui l'ente autorizzato riceve l'incarico da parte della coppia¹⁰, esso garantisce l'informazione, la preparazione e l'assistenza nell'iter adottivo. Ricevuto l'incarico, l'Ente autorizzato darà le informazioni agli aspiranti adottanti sulle procedure, formerà e affiancherà i futuri genitori adottivi nel percorso curando lo svolgimento all'estero delle procedure.

Compito dell'Ente Autorizzato è la trasmissione all'Autorità Straniera della dichiarazione di disponibilità all'adozione, del decreto di idoneità e relazione dei servizi sociosanitari nell'attesa di ricevere dall'Autorità la proposta di incontro di un bambino. L'autorità straniera, ritenuto il minore adottabile, provvederà a redigere una relazione con le informazioni sul minore, il suo ambiente sociale e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore ed eventuali necessità assicurandosi di tutelare l'interesse del minore stesso.

L'abbinamento è la fase a cui segue la proposta di incontro tra il bambino e la famiglia. Ricevuta la proposta, l'Ente autorizzato raccoglierà tutte le informazioni di carattere sanitario e familiare informando poi la coppia della proposta di incontro accompagnandola e sostenendola anche in questa fase; riceverà il consenso da parte degli aspiranti all'adozione circa l'incontro proposto trasmettendolo all'autorità straniera. In caso di esito positivo e di successivo incontro tra la coppia e il bambino verrà comunicata l'adesione all'Autorità straniera e affiancherà la coppia nelle attività da svolgere nel paese straniero: udienza di adozione, trasmissione della sentenza di adozione alla Commissione per le adozioni internazionali chiedendo l'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia e curandone gli aspetti legati al trasferimento. L'Ente Autorizzato provvederà a certificare la data di inserimento del minore nella famiglia adottiva e a ricevere copia degli atti del Paese straniero trasmettendoli successivamente alla Commissione per le Adozioni Internazionali e al Tribunale per i minorenni.

Rispetto alla decisione da parte dell'Autorità straniera, vi sono due tipologie di provvedimento che possono essere adottati: provvedimento con il quale viene direttamente pronunciata l'adozione del bambino o, diversamente, affidamento a scopo adottivo a cui seguirà l'eventuale pronuncia di adozione nel Paese di accoglienza.

Nel primo caso, dunque di provvedimento che pronuncia l'adozione del minore verrà sottoposto al controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria italiana e sarà riconosciuta a pieno diritto negli Stati contraenti. Tali controlli prevedono che vi sia la certificazione da parte della Commissione per le Adozioni internazionali che il provvedimento adottivo dell'Autorità straniera sia conforme a quanto disposto dalla stessa Convenzione, ovvero che sussista lo stato di abbandono e, di conseguenza, che il minore sia adottabile; qualora sia richiesto il consenso all'adozione è necessario che le persone siano adeguatamente informate e assistite in merito, si assicuri che il consenso è prestato liberamente e che ciò è avvenuto in seguito alla nascita del minore; che l'adozione internazionale corrisponda al reale interesse del minore e che quest'ultimo, tenuto conto della maturità e capacità di discernimento, sia stato adeguatamente informato rispetto alle conseguenze e si tenga conto dei suoi desideri e

¹⁰ L'Ente Autorizzato potrà rifiutare il conferimento di incarico solo nel caso in cui, la coppia aspirante all'adozione desidera un bambino proveniente da un Paese in cui l'Ente non opera.

opinioni. Inoltre, il Tribunale per i Minorenni competente¹¹ dovrà accertare che l'adozione sia conforme ai principi del diritto di famiglia e dei minori dell'ordinamento; verificherà la sussistenza dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno del minore. In caso di esito positivo di tali controlli l'autorità giudiziaria procederà ad ordinare la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

L'art. 35 della legge 184/83 prevede l'ipotesi in cui l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia. In tal caso, il Tribunale per i Minorenni riconoscerà il provvedimento straniero come affidamento preadottivo, tenuto conto della conformità ai principi che regolano il diritto di famiglia e dei minori dell'ordinamento italiano, del superiore interesse del minore stabilendo la durata di un anno per l'affidamento dal momento dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Trascorso il periodo definito, qualora la permanenza del minore all'interno della famiglia corrisponda al suo reale interesse, verrà pronunciata dal Tribunale per i Minorenni l'adozione, trascritta successivamente nei registri dello stato civile. Dal momento in cui il minore entra nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento di adozione o, diversamente, di affidamento a scopo di adozione avrà riconosciuti tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare, così come delle misure relative alla sua tutela, versando in stato di abbandono (articolo 37 *bis*, legge n. 184 del 1983). Inoltre, una volta trascritto sui registri dello stato civile il provvedimento di adozione, il minore acquisterà la cittadinanza italiana¹².

Nel caso in cui, il minore che ha fatto ingresso in Italia con provvedimento di affidamento a scopo di adozione e tale istituto non sia in linea con i bisogni del minore stesso e non corrisponda al suo reale interesse si procederà a revocare l'affidamento preadottivo, provvedendo ad adottare interventi necessari alla tutela del minore in accordo con l'Autorità del Paese di origine. Quest'ultima dovrà debitamente essere informata. È necessario tenere conto delle opinioni e valutare prioritariamente l'interesse del minore; qualora il minore abbia compiuto gli anni 14 dovrà sempre esprimere il consenso, dovrà essere ascoltato il minore di anni 12 o di età inferiore se capace di discernimento.

In merito all'ascolto del minore all'interno del procedimento di adozione internazionale, la legge 184/83, all'art. 35, prevede che il minore che abbia raggiunto i dodici anni debba essere personalmente sentito; si procederà all'ascolto del minore di età inferiore agli anni 12 qualora questo non alteri il suo equilibrio psico-emotivo.

È la stessa Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con la Legge 176/1991, che all'art. 12 riconosce al minore il diritto di esprimere le proprie opinioni su ogni questione che lo riguardi, tenendo conto dell'età e grado di maturità.

Viene dunque riconosciuta al minore la possibilità di formarsi una propria opinione, che deve essere tenuta debitamente in considerazione, garantendo al minore un ruolo di soggetto attivo di una procedura in cui è protagonista e che sarà determinante sul proprio percorso di vita e di crescita. L'ascolto del minore risulta essere fondamentale, tanto che la stessa Convenzione de l'Aja all'art. 4, tra i requisiti necessari all'adozione internazionale, richiede che l'adozione possa aver luogo soltanto se le autorità competenti dello stato di origine abbiano preso in considerazione i desideri e le opinioni

¹¹ Tribunale per i Minorenni del distretto di residenza della coppia adottiva al momento dell'ingresso del minore in Italia.

¹² Il riferimento normativo lo troviamo all'art. 34 della Legge 184/83.

del minore. Inoltre, «sembra non più dubitabile che l'ascolto del minore all'interno del procedimento di adozione internazionale rientri nel novero dei "principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori» (Veneziano S., p. 48).

Nella procedura appena descritta, il riferimento implicitamente è ai Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja o che hanno stipulato accordi bilaterali con il nostro Paese. Occorre precisare però che sussistono situazioni in cui l'adozione o l'affidamento a scopo adottivo vengano pronunciati da un Paese non aderente alla suddetta Convenzione o che non abbia firmato alcun accordo bilaterale. In tali situazioni, affinché i provvedimenti pronunciati all'estero siano validi sul territorio italiano, è pur sempre necessario che le procedure adottive vedano come soggetti coinvolti la Commissione Internazionale per le Adozioni Internazionali, nonché gli Enti autorizzati, sia accertato lo stato di abbandono del minore o vi sia il consenso dei genitori all'adozione legittimante; in tal caso la competenza è del Tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità.

1.4 Alcuni dati

Volendo infine offrire una panoramica dell'andamento nel tempo dell'adozione internazionale, la Commissione per le Adozioni Internazionali¹³ ha riportato come al 1982 le adozioni di bambini stranieri pronunciate dal Tribunale per i Minorenni erano meno di trecento; nel 1991, 9 anni dopo, i bambini che hanno fatto ingresso in Italia a scopo di adozione erano più di 2700 facendo così rilevare un crescente sviluppo dell'adozione internazionale. Nel 2005 si è registrato a livello mondiale il picco numerico delle adozioni internazionali ma negli anni seguenti, il numero di bambini adottati dall'estero è notevolmente diminuito con un calo del 75% negli Stati Uniti, dell'80% in Francia e dell'85% in Spagna. Nel nostro Paese, le adozioni internazionali hanno registrato un aumento fino al 2015, anno in cui è stato registrato un calo del 46%.

Dall'ultimo report pubblicato dalla Commissione per le Adozioni internazionali, relativo al primo semestre del 2023, rispetto all'andamento del numero di coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri a scopo adottivo si registra una notevole diminuzione nel tempo. Dal 2013, quando si registrava un numero di coppie richiedenti pari a 1039, nel primo semestre 2023 si è registrato un calo del 76%, con un numero di coppie pari a 248. Sono stati 291 i soggetti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia, oltre quattro volte meno del 2013, anno in cui si era registrato un totale di 1295 autorizzazioni rilasciate all'ingresso in Italia. Rispetto alla provenienza, il 28% del totale dei minori adottati proviene dall'India, seguono Colombia con il 15%, Ungheria con il 10% e Bulgaria con il 7%.

Attualmente, i minori stranieri che arrivano sul territorio a scopo adottivo, sono bambini prevalentemente maschi, con una percentuale del 58% e rispetto all'età al momento dell'ingresso in Italia la maggioranza ha tra i cinque e nove anni, seguono poi i bambini tra uno e quattro anni mentre

¹³ Cfr: www.commissioneadozioni.it

le percentuali più basse si registrano tra i bambini di età pari o superiore a dieci anni e inferiore a un anno.

Tra i fattori causanti i notevoli cambiamenti vengono citati la situazione pandemica da Covid-19 che ha inevitabilmente inciso sull'attività procedurale e sulle possibilità degli spostamenti tra i Paesi; le situazioni socio-politiche in cui versano alcuni territori, si pensi ad esempio al conflitto russo-ucraino; al contempo vengono riprese le tempistiche delle procedure burocratiche e i costi elevati relativi alle procedure. Sarebbe inoltre necessaria una maggiore collaborazione tra le istituzioni italiane e straniere, enti e servizi. Monya Ferritti (2023, Vita.it), presidente del Care parla di fattori multidimensionali: dai fattori geo-politici e culturali a interventi legislativi. Diversi paesi di provenienza hanno decretato la chiusura alle adozioni internazionali ritenendo le adozioni internazionali «azioni colonialiste e predatorie» (*ibidem*). Altro aspetto sottolineato è il numero elevato di Enti che, considerato il calo drastico del numero di adozioni, risentono oggi della fatica nella sostenibilità economica. Infine, un ulteriore aspetto, rilevato sia nel caso di adozione nazionale che internazionale, che incide sulla scelta iniziale di intraprendere tale percorso, portando di conseguenza ad un numero inferiore di richieste da parte delle coppie e a sua volta ad un numero di adozioni inferiori, riguarda il timore di non ricevere sia durante il percorso sia nel post adozione il supporto necessario da parte degli enti coinvolti, «l'adozione di per sé è un salto nel vuoto che nessuno fa a cuor leggero, ma farlo sapendo di avere un paracadute pronto è un po' più confortante» (2023, Vita.it). Occorre dunque ripensare al sistema, ancorato alle linee del passato, alla luce dei cambiamenti intervenuti nel corso degli anni.

CAPITOLO 2: Ho il diritto di sapere chi sono. La ricerca delle origini

2.1 La ricerca delle origini: un percorso possibile?

L'adozione legittimante comporta una recisione dei legami con la famiglia di origine e un cambiamento del contesto di vita e sociale. Nel corso della propria vita, il singolo adottato potrà sentire il bisogno di conoscere le proprie origini. L'origine si compone di tanti tasselli che riguardano aspetti biologici, relazionali, caratteristiche somatiche, contesti sociali ed esperienze vissute. Ricomporre questi diversi aspetti delle proprie origini è un bisogno strettamente connesso al diritto all'identità personale in quanto le proprie radici sono una componente essenziale dell'identità personale, ma anche un aspetto funzionale allo sviluppo psicofisico, un aspetto che incide la stessa vita di relazione.

Premesso che nella costruzione dell'identità la storia pregressa e presente gioca un ruolo molto importante, talvolta i minori o oramai maggiorenni adottati potrebbero provare una sensazione di equilibrio tra due mondi, quello passato e quello presente. Conoscere la propria storia, le proprie origini è determinante quindi nello sviluppo identitario del singolo soggetto.

«La ricerca delle origini biologiche in Italia è la storia privata e collettiva di un diritto alla conoscenza a lungo negato» (Baffi, Valente, 2022, p. 7).

Solo recentemente è stata riconosciuta la possibilità di conoscere la storia preadottiva. In passato, tale aspetto non era contemplato in quanto si riteneva che l'adozione e la recisione dei legami con la famiglia di origine rappresentassero una rinascita del minore che avrebbe dovuto lasciare alle proprie spalle il vissuto pregresso. La legge impediva difatti all'adottato di avviare qualunque tipo di ricerca in merito al proprio passato. La legge 184/83 nella sua formulazione originaria non prevedeva nessuna disciplina in merito. È intervenuta la legge 149/2001, di modifica alla legge 184/83, in particolare all'art. 28 che non prevedeva alcuna possibilità di accesso alle proprie origini. La materia dunque trova oggi riconoscimento, a seguito della modifica del 2001, nell'articolo appena citato in cui al comma 1 si prevede l'obbligo per i genitori di informare gli adottati della loro storia «Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni» (*ibidem*).

Ai successivi commi, comma 4 e 5 dell'art. 28, si afferma che legittimato ad accedere alle informazioni è l'adottato che abbia raggiunto i venticinque anni di età o il maggiorenne qualora sussistono gravi e comprovati motivi inerenti alla salute psicofisica. Tali informazioni possono altresì essere fornite ai genitori adottivi, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi, e al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano presupposti della necessità e dell'urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. La possibilità di accesso alle origini prevedeva però il divieto assoluto nel caso di minore nato fuori dal matrimonio qualora non fosse stato riconosciuto dalla madre, ovvero nel caso in cui anche solo uno dei genitori avesse dichiarato di voler restare anonimo, ovvero nel caso in cui anche

solo uno dei genitori biologici avesse dato il consenso all'adozione con la condizione di restare anonimo. Tale disciplina trovava spazio nell'ordinamento dello stato civile 196/2003 che con l'art. 93, prevedeva e prevede tutt'ora la possibilità di ottenere copia di certificato di assistenza al parto o cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali della madre che abbia dichiarato di non voler essere identificata solo decorsi i cento anni dalla formazione del documento o, diversamente, in qualunque momento oscurando i dati che permettano di identificare la madre.

L'importanza dell'accesso alle origini veniva già sancito nella Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in cui all'art. 7 prevede che

Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia [...]. (Art.7, Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

L'articolo successivo invece presuppone che gli Stati si impegnino a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità e, qualora fosse illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, è richiesto un impegno affinché venga fornita adeguata assistenza e protezione per ristabilire la sua identità nel più breve tempo possibile.

La stessa Convenzione de L'Aja del 1993 all'articolo 16 prevede che l'Autorità centrale dello Stato di origine rediga una relazione contenente le informazioni sull'identità del minore, la storia adottiva, la situazione sanitaria, sociale, personale e familiare. Tali informazioni, così come previsto dagli art. 30 e 31 della suddetta Convenzione dovranno essere conservate con cura assicurando inoltre l'accesso al minore o al rappresentante legale dello stesso a tali informazioni, nelle misure consentite dalla legge dello Stato. La documentazione dunque gioca un ruolo fondamentale ed è importante garantire nel tempo la costruzione e successivamente l'accesso al proprio bagaglio di conoscenza.

Tale diritto lo vediamo poi ripreso anche nella Raccomandazione 1443/2000 in materia di *Adozione internazionale: rispetto per i diritti dei bambini*, con la quale il Consiglio d'Europa invitava gli Stati membri ad assicurare il diritto dei bambini e delle bambine adottati a conoscere le proprie origini «al più tardi al raggiungimento della maggior età ed eliminare dalla legislazione nazionale ogni clausola contraria» (Raccomandazione 1443/2000).

«Avere la sensazione di percorrere strade conosciute e condivise aiuta a sentirsi meno soli e a ricomporre il puzzle della propria storia» (Istituto degli innocenti, 2022, p. 20).

Si è visto quindi come il diritto di accedere alle proprie origini veniva riconosciuto solo agli adottati riconosciuti alla nascita, diversamente da coloro che erano nati da parto anonimo. Al comma 7 del medesimo art. 28 si poneva dunque un limite, qualora la madre si fosse avvalsa del diritto all'anonimato. Tale previsione vedeva da un lato il diritto del figlio a conoscere le proprie origini ma dall'altro il diritto della donna all'anonimato.

Questa disparità di trattamento tra adottati riconosciuti e adottati non riconosciuti è stata portata all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo. In merito è fondamentale un approfondimento della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 25 settembre 2012 - Ricorso n.33783/09,

caso *Godelli contro Italia* che riguarda il ricorso della sig.ra Anita Godelli. Anita Godelli nasceva a Trieste il 28 marzo 1943 e fu abbandonata dalla madre; all'età di dieci anni scoprì di essere stata adottata, pertanto chiese ai genitori di poter conoscere le proprie origini ma non ricevette alcuna risposta. L'infanzia fu sicuramente segnata da questa sofferenza e dalle numerose domande senza risposta; nel 2007 la sig.ra Godelli adì il Tribunale per i minorenni di Trieste per richiedere l'autorizzazione all'accesso alle informazioni sui genitori biologici ma il Tribunale respinse la richiesta in quanto la madre alla nascita si era avvalsa del diritto all'anonimato. Ai sensi dell'art. 28 c. 7 della Legge 184/83 non vi era la possibilità di avere accesso alle informazioni relativamente alle sue origini, in quanto l'accesso alle informazioni non veniva consentito qualora la madre avesse dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30 c. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000 n. 396.

Venne presentato ricorso contro lo Stato italiano denunciando il grave pregiudizio arrecato dall'impossibilità di conoscere la propria storia personale in quanto a prevalere era una tutela del diritto all'anonimato. Tale orientamento veniva ritenuto una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo secondo cui: «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza» (Art. 8, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Si rileva dunque che la conoscenza delle proprie origini rientra nel campo di applicazione della nozione di "vita privata" in cui rientrano aspetti importanti dell'identità personale.

Con pronuncia del 25 settembre 2012, la Corte Europea dei Diritti dell'uomo condannava l'Italia ritenendo che avesse violato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, poiché in caso di parto anonimo non era previsto un giusto bilanciamento tra il diritto all'anonimato della madre biologica e il diritto alla conoscenza delle proprie origini da parte del figlio. La Corte europea dei diritti dell'uomo osservava che l'ordinamento italiano non prevedeva alcuna possibilità per il figlio adottivo di accedere alle informazioni sulle origini o la reversibilità dell'anonimato andando a violare l'art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo sul rispetto della vita privata e familiare.

In seguito a tale vicenda, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013, ritroviamo anche la storia di una donna, nata nel 1963 e adottata sei anni dopo che, solo in età adulta, scoprì di essere stata adottata. La mancata conoscenza delle sue origini aveva arrecato un danno anche alla sua salute, impedendole di prevenire, attraverso un'anamnesi familiare, problematiche sanitarie. Chiedendo di conoscere l'identità della madre trovava una risposta negativa da parte dell'Autorità Giudiziaria che riteneva tale possibilità esclusa in quanto la madre si era avvalsa del diritto all'anonimato.

In aggiunta a quanto su citato relativo al caso Godelli, anche nella situazione ora in esame si vede come l'orientamento normativo andava a porsi in contrasto con il diritto all'identità personale del singolo e con il principio di uguaglianza, comportando una disparità di trattamento tra chi è nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata e chi, diversamente, veniva stato abbandonato da genitori noti. La mancata previsione di un procedimento che consentisse di verificare se, a distanza di anni, la madre di nascita confermasse o meno la decisione di restare anonima, andava dunque a contrastare anche con gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana comportando quindi una discriminazione irragionevole tra gli adottati. Ad essere compromesso nel caso specifico è

anche l'art. 32 della medesima Costituzione in quanto, come nella storia appena riportata, il mancato accesso alle informazioni sulle proprie origini ha privato la donna della possibilità, attraverso una anamnesi familiare, di porre in essere corretti interventi di profilassi o accertamenti diagnostici; infine, come nel caso Godelli contro Italia si rilevava una violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

All'esito di tali riflessioni, è con sentenza 278/2013 che la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28 della Legge 184/83 nella parte in cui non si prevedeva la possibilità per il giudice di interpellare la madre al fine di un'eventuale revoca della dichiarazione data, attraverso un procedimento stabilito dalla legge.

A seguito di questa pronuncia, ritroviamo due orientamenti giurisprudenziali: da un lato chi riteneva necessario attendere l'intervento del legislatore con una disciplina specifica che regolamentasse le modalità di interpello della donna e chi, invece, procedeva in tale direzione senza una legge che lo regolamentasse. Ciò ha portato alla necessità di una pronuncia da parte delle Sezioni Unite; l'intervento è stato determinato dal rigetto da parte della Corte d'Appello di Milano, della richiesta di conoscere le proprie origini presentata da un figlio la cui madre si è avvalsa del diritto all'anonimato; la Corte d'appello di Milano ha aderito all'orientamento secondo cui si riteneva necessario attendere l'intervento di una normativa specifica rispetto all'interpello della madre ritenendo che ciò non potesse avvenire in assenza di una procedura definita e regolamentata. Si è reso dunque necessario l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite disponendo quanto segue:

La Corte enuncia, ai sensi dell'art. 363, primo comma, cod. proc. civ., il seguente principio di diritto nell'interesse della legge:

In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedurali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in séguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità. (Corte di Cassazione – SS. UU. – sentenza 1946/2017).

Dal 2018 inoltre, con sentenza della prima Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 6963/2018 l'adottato, compiuti i 25 anni di età, può accedere inoltre alle informazioni – previo interpello – riguardanti fratelli e sorelle biologici. In merito viene ripresa la storia di un fratello e due sorelle adottati da tre famiglie diverse; il fratello richiedeva l'accesso alle informazioni sulle proprie origini con la possibilità di interpellare le altre sorelle. È stato pertanto applicato quanto disposto dalla Cassazione in Sezioni Unite con sentenza 1946/2017. L'orientamento sia del Tribunale che dalla Corte d'Appello era di considerare il diritto ai legami familiari limitatamente alle origini e all'identità dei genitori biologici. Il ricorrente riteneva che vi fosse una violazione degli articoli 7 e 8 della

Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nei quali viene sancito il diritto del minore a conservare identità, il nome e relazioni familiari.

Si arrivò poi alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6963/2018 con la quale, alla luce delle sentenze su citate e precedenti a tale richiesta del ricorrente, si accolse la richiesta del ricorrente interpretando la norma estendendo il diritto non solo al genitore biologico ma anche a eventuali fratelli o sorelle.

Il tema della ricerca delle origini, come si è potuto osservare, è fortemente complesso anche dal punto di vista giuridico. È un percorso che lascia spazio anche a dubbi, riflessioni, significati da costruire e ricostruire; è quindi uno scenario che richiede di poter essere approfondito ed esplorato alla luce delle complessità.

Sarà nella seconda parte del lavoro che si andrà ad approfondire e analizzare la complessità che questo tema porta con sé riflettendo sull'importanza che la ricerca delle origini ha nella vita del singolo individuo.

«Non possiamo rimanere sordi al dolore antico originatosi dallo strappo, dalla separazione e dalla condizione di perdita e di assenza. Comprendiamo quanto diventi urgente riavviare un percorso di ricostruzione» (Loliva, Fabbri, Dini, 2020, p. 196).

CAPITOLO 3: “Ti racconto una storia”

In questa seconda parte del lavoro verranno presentate le storie raccolte attraverso tre interviste. Il tentativo è di riportare, attraverso l’esperienza diretta, riflessioni sulle tematiche scelte. Le storie sono state raccolte attraverso domande aperte che hanno dato la possibilità di esplorare i temi in profondità e lasciare spazio agli intervistati per parlare di sé, delle emozioni, esperienze e vissuti¹⁴.

3.1 Raccontarsi

Ho conosciuto Luca, Laura e Luisa grazie ad un’amica in comune. Lei li descriveva con gli occhi che brillavano e avrebbe tanto voluto che io li conoscessi. Un giorno mi disse che loro avevano una storia da raccontare e che sarebbero stati felici di raccontarla anche a me.

La loro è una storia di adozione internazionale, di un viaggio partito dall’Italia con prima destinazione Colombia. Ho incontrato Luca e Laura a distanza perché vivono in una regione diversa dalla mia. Sin da subito mi ha colpito la loro grande disponibilità e profondità, anche solo dai primi messaggi scambiati per accordarci sul giorno dell’incontro. L’intervista è iniziata al mattino presto, davanti ad un buon caffè, Luca e Laura erano molto emozionati nel ripercorrere la storia della loro famiglia. Avevo preparato una scaletta di domande e dopo aver spiegato il motivo del mio interesse alla loro storia, si inizia, via con la prima domanda.

Luca e Laura sono sposati da tanti anni. Laura ha sempre avuto il desiderio di intraprendere il percorso di adozione, «ho sempre desiderato adottare un bambino», mi dice. Luca era meno convinto di questa scelta, forse per paura di affrontare qualcosa che non conosceva. Il desiderio di Laura rimane lì, chiuso in un cassetto che ogni tanto si apriva piano piano e poi si richiudeva. Era il 2004, un figlio non arrivava. Tentativi, cure, dispiaceri, paure. «Era diventata una cosa meccanica, stremante finché ho detto basta», dice Luca. Il dolore di Luca e Laura c’era, era inevitabile. Laura però continuava a sperare che si avverasse anche un altro desiderio, presente indipendentemente dall’arrivo di un figlio biologico. Un giorno Luca prende coraggio e dice, iniziamo questo viaggio insieme, riferendosi all’adozione.

Presentano l’istanza sia per l’adozione nazionale che internazionale; «ti fanno delle domande anche sulle caratteristiche del bambino. Io ho risposto che avrei voluto un bambino del mondo. Ho sentito alcune coppie che addirittura dicevano di preferirlo biondo con gli occhi azzurri, come se fosse da scegliere in un catalogo, terribile», dice Laura.

Dopo valutazioni, colloqui, attese, speranze, illusioni arriva il decreto di idoneità. Step successivo: conferire il mandato all’Ente Autorizzato.

Quale scegliere? Ce ne sono diversi. «Noi non avevamo esperienza, non sapevamo bene quale scelta fare; qualcuno ci dava un consiglio, qualche altro un parere diverso. Abbiamo però avuto la

¹⁴ Nei racconti che seguiranno i nomi degli intervistati sono frutto della fantasia al fine di garantire la riservatezza dei loro racconti.

fortuna di avere un'amica che conosceva molto bene questo ambito; un'amica che ci ha sostenuti tanto, ed è grazie a lei che ci ha indirizzato nella scelta che abbiamo conferito il mandato all'Ente».

Ci siamo, la scelta è fatta. Prosegue il viaggio. Valutazioni, tante altre valutazioni.

Iniziano altri colloqui, incontri, preparazione, approfondimenti da parte dell'Ente Autorizzato. «I servizi sociali del territorio avevano fatto una relazione molto breve, arrivati all'Ente Autorizzato ci hanno detto che con quella relazione l'Autorità Straniera ci avrebbe quasi sicuramente negato l'adozione. Hanno approfondito la nostra conoscenza, ci hanno chiesto di individuare inoltre tre persone conosciute che avrebbero potuto parlare di noi per conoscerci meglio», mi dicono.

Il tempo scorre, la vita continua nell'attesa di ricevere una chiamata. Un giorno finalmente arriva, ci dicono di presentarci subito a Milano, dov'era la sede dell'Ente che avevamo scelto. Arrivati a Milano ci dicono che avevano proposto l'abbinamento con una bimba di origini colombiane.

«Io mi aspettavo arrivasse un bambino/a in età scolare», dice Laura. Poi ci dicono, adesso vi mostriamo una foto, la vedono. I loro occhi si riempiono di lacrime, lacrime di gioia. Una bimba di appena 22 mesi, con i capelli corti, lisci e neri e quegli occhi che già parlavano.

Il cuore era colmo di gioia, non ci potevano credere.

La loro gioia è arrivata dritta al cuore anche a me. Nel loro racconto, nel modo di esprimere la loro sensazione e nelle parole hanno lasciato trapelare, nel corso dell'intervista, tutta la felicità di quel momento.

Inizia così la preparazione per la partenza, per il viaggio in Colombia e il primo incontro con la piccola Luisa.

Arriva quel giorno, le emozioni erano forti, il cuore andava velocissimo. Ci siamo, è il momento.

Ricordo che la fecero entrare in questa stanza dove c'eravamo noi. Era vestita di bianco, entrò e chi la accompagnava se ne andò chiudendo la porta e lasciandola sola con noi. Lei scoppiò a piangere, eravamo due estranei per lei. Poi piano piano riuscimmo a farla calmare. La cosa che non mi scorderò è che l'unica cosa che aveva con sé era una busta con dentro un biberon di latte ancora caldo e un album di fotografie. È stata dolorosa questa cosa, racconta Laura.

Laura piange mentre lo racconta, Luca la abbraccia. È stato un momento molto forte, toccante anche per chi era in ascolto. Le immagini di quel momento sono arrivate dritte al cuore e anche le emozioni di Laura e Luca.

Il viaggio però prosegue, pian piano iniziano a conoscersi reciprocamente. Per ben 46 giorni la Colombia ha fatto da casa; documenti, autorizzazioni... è arrivato il momento di rientrare in Italia.

Arrivati in Italia, le famiglie erano felicissime di accoglierli, era tutto così incredibile. Pian piano i legami iniziavano a costruirsi, certamente non senza difficoltà.

Ho chiesto a Luca e Laura se avessero raccontato a Luisa dell'adozione e come lo avessero fatto. Laura mi dice che gradualmente il racconto tornava attraverso metafore, parole comprensibili per l'età di Luisa e semplici, «all'inizio le ho detto che è nata dal mio cuore», mi dice.

Un aspetto negativo che sin da subito si è palesato nella loro nuova vita ha riguardato lo sguardo esterno e la società. «Spesso ci sentiamo dire che atto di fede, che bella cosa avete fatto». Echeggia lo sguardo caritatevole e missionario che viene attribuito all'adozione. Laura racconta anche di un altro episodio in cui, l'evidenza dei tratti somatici di Luisa ha portato a dare per scontato che non

fosse sua figlia, «sono uscita a fare la spesa, ho incontrato una signora che mi ha chiesto se facessi la baby sitter. Io le ho risposto: No, è mia figlia», dice Laura.

Lo sguardo della società fa male, una società impreparata ad accogliere forme di genitorialità che non sia quella biologica, una società che connota l'adozione come una forma di carità. L'adozione non è questo, l'adozione è tanto altro e attraverso le riflessioni che seguiranno, l'auspicio è che ciascuno colga il suo reale significato.

Lo sguardo della società nei confronti delle famiglie adottive ancora oggi può avere connotati svalutanti e stigmatizzanti. Ci si confronta con un «analfabetismo sull'adozione» (Lorenzini, 2013, p.82) che può talvolta essere doloroso per i protagonisti dell'adozione stessa.

Prosegue il racconto...

Luisa deve andare a scuola. L'inizio della scuola è un inizio sempre particolare per ciascun bambino in cui emergono tante domande su come sarà il percorso, sulle possibili difficoltà che possono incontrarsi. Nel momento in cui il bambino entra nel contesto scolastico, lo sguardo dell'altro diventa testimone delle proprie caratteristiche e talvolta della differenza dei tratti somatici. Lo sguardo dell'altro però non è neutro e può costituire talvolta, quando svalutante e stigmatizzante, un'aggressione all'identità e alla stima verso se stessi e verso il nucleo familiare.

Nel contesto scolastico, spesso ci si ritrova di fronte all'impreparazione sul tema dell'adozione. Occorre dunque partire dalla formazione degli insegnanti, perché inevitabilmente a cascata il linguaggio, le opinioni, la conoscenza verrà veicolata agli alunni e alle loro famiglie. «Un giorno dalla segreteria della scuola mi hanno chiamato per dirmi che tra la documentazione di Luisa mancava il permesso di soggiorno...mi sono arrabbiato, tanto», dice Luca. Fondamentale è che coloro che animano il contesto scolastico si pongano delle domande su quale sia la loro opinione dell'adozione, riconoscano i propri pregiudizi, conoscano la tematica e collaborino con le famiglie affinché si argini il rischio di veicolare messaggi sbagliati o di ferire, anche se inconsciamente, il bambino. Infine è opportuno che ascoltino e comprendano il bambino portando gli alunni alla scoperta e familiarizzazione delle ragioni e sentimenti che stanno alla base dell'adozione. Occorre che siano preparati all'eventualità che i bambini, nella non conoscenza della realtà adottiva, facciano domande che possono creare disagio a chi le riceve.

Rispetto a questo ritorna il racconto di Laura: «un giorno Luisa, tornando da scuola mi ha raccontato che i compagni le avrebbero detto che lei ha una mamma finta. Mi ha colta alla sprovvista. Allora io istintivamente le ho detto, vieni qui, ti do un bacio. Se ti do un bacio tu lo senti vero? Lei mi rispose di sì e allora le dissi che non è finto e non sono una mamma finta perché lo senti».

Spesso tra i compiti a scuola ci si trova di fronte alle richieste di ricostruzione della storia personale con il rischio di mettere in difficoltà il bambino che ha una storia alternativa. Di fronte a ciò, un approccio di tipo evitante, che comporterebbe il non affrontare tali tematiche, non farà altro che impoverire e chiudere spazi di confronto e valorizzanti; pertanto risulta preminente trovare una disponibilità del contesto scolastico a trovare soluzioni creative che valorizzino l'individualità di ciascun bambino.

«Si fa il libretto della propria storia, ognuno lo fece con le foto della propria nascita. Ebbi una maestra bravissima [...] la foto della nascita non l'avevo. Andai dalla maestra piangendo "ma io la foto non ce l'ho" e lei mi disse: "quando hai visto i tuoi genitori avevi qualcosa?", dissi "avevo un

vestitino rosa e una catenina”, “allora fai una foto a quelli e quella è la tua nascita» ha detto. (Lorenzini, 2013, p. 53).

Potrebbe essere da esempio, con l'implicazione però che si riconduca la nascita al momento dell'adozione, senza considerare il passato. Non è semplice trovare le risposte esatte ma si può partire dal trasmettere l'importanza del riconoscimento delle differenze che ognuno porta e che ogni storia, anche se diversa, ha un valore in sé che non è né inferiore né superiore a quello dell'altro. È fondamentale un confronto con la famiglia. «Un giorno siamo stati chiamati dalla scuola perché avrebbero dovuto parlare della famiglia. Ci hanno chiamati perché volevano capire con noi se avessero potuto parlarne e quale fosse il modo migliore per farlo», dice Luca. Questa collaborazione permette di comprendere come alcune tematiche siano accolte o meno dal bambino modulando l'intervento partendo dal riconoscimento delle caratteristiche del singolo bambino e adottando un approccio che permetta a ciascun alunno di allargare i propri orizzonti, di confrontarsi con l'altro e scoprire il valore delle differenze che ognuno, indipendentemente dalla storia di adozione o meno, porta con sé.

3.1.1 Il racconto del post adozione

Il racconto di Laura e Luca ci permette di toccare alcuni temi che è stato possibile rintracciare anche nei racconti di Serena e Stella¹⁵. Uno dei temi incontrati anche nelle loro parole ha riguardato la società e le ripercussioni che lo sguardo del contesto sociale ha nella costruzione delle dinamiche della famiglia adottiva.

L'uso delle parole nel linguaggio dell'adozione può avere portata rilevante e un uso non appropriato può portare all'aumento di pregiudizi che ruotano attorno a questo tema. Questo si ripercuote all'interno della costruzione della dinamica familiare adottiva. Le famiglie vivono la fatica di farsi vedere realmente nella loro unicità; si sentono trascurate dalla società che le identifica come una famiglia ai margini della genitorialità. Questo porta ad attivazione di meccanismi di difesa come una chiusura verso la società e incide anche sui legami con i figli [...]. La società, il giudizio, l'uso scorretto delle parole tendeva sempre a sottolineare la diversità della mia condizione, come se io adottata fossi figlia diversa, sottolineando diversità nella creazione di dinamiche familiari [...] Mio padre rispondeva di avermi adottato, la risposta dell'altro è stata allora non è figlia tua. Questo ha portato ad una conseguenza, una chiusura comunicativa, non accettazione del proprio ruolo e difficoltà a riconoscersi come un genitore adottivo [...] Si è creato un distacco tra me e lui. (Serena, intervista, 2024).

Serena, lo sguardo del pregiudizio da parte della società, l'ha incontrato e sentito addosso soprattutto nel contesto scolastico. Racconta:

¹⁵In questa prima parte del loro racconto accenneremo alcuni punti delle interviste di Stella e Serena che si intrecciano alla narrazione di Laura e Luca; le loro storie saranno poi riportate in modo approfondito, nella parte di ricerca delle origini che si vedrà in seguito.

Nel giudizio delle insegnanti c'era scritto, non puoi andare oltre al 6 perché sei adottata e questo è devastante perché ti porta a crederci. Tu arrivi ad un certo punto che ci credi, che credi di non essere degna di niente perché ti hanno abbandonato [...]. Credi di non essere degna di amore, di un giudizio positivo e per ottenere qualcosa te lo devi sudare [...]. È importante capire i non detti dell'adozione e quello che non si dice a causa della società in cui viviamo, perché si crea una chiusura inevitabilmente sia nel genitore adottivo che nel figlio (Serena, intervista, 2024).

Le parole di Serena che ho scelto di riportare sono esplicative di quanto si è detto in merito alla società e al contesto scolastico; ci portano a comprendere quanto l'analfabetismo dell'adozione di cui si è accennato, comporti delle forti conseguenze nella costruzione dei legami e negli scambi comunicativi con il genitore adottivo. È importante entrare nella profondità del dolore vissuto sia dal figlio che dal genitore. Non è certamente un compito semplice ancor di più laddove il contesto sociale non risulti essere abbastanza pronto per scardinare i pregiudizi e gli stereotipi attorno a questo tema. Occorre quindi che vi sia una maggiore formazione, informazione e sensibilizzazione che ruoti attorno all'adozione perché le parole anche le più semplici, dette forse anche inconsciamente, possono ferire. Sono ferite che sebbene in chi le pronuncia possono non intaccare, avranno un peso in chi vive direttamente questa esperienza, un'esperienza come quella dell'adozione carica di emozioni molto forti che richiedono un grande sforzo nell'essere affrontate e interiorizzate.

Quando parliamo di adozione internazionale, un altro elemento che entra in gioco e che riguarda il contesto sociale di provenienza del bambino, attiene a come l'adozione è considerata in alcuni Paesi di origine. Stefania Lorenzini accenna all'esempio della popolazione congolese nella quale l'unica forma di adozione riconosciuta è quella intra-familiare: «il congolese, per tradizione, non adotta nessuno al di là dei componenti della propria famiglia biologica [...] non adotterà mai un estraneo, qualcuno di sangue diverso» (Lorenzini, 2013, p. 36). Prosegue descrivendo l'immagine che l'adottante, straniero, rappresenta: «l'adottante occidentale, se va bene, viene percepito come un dominatore economico, qualcuno che ha i mezzi economici e può venire ad acquistare un bambino, oppure, nella peggiore delle ipotesi, come predatore che prende senza chiedere» (*ivi*, p. 37). Da tali parole si evince come l'adozione talvolta venga considerata nel contesto di origine in termini meramente economici. Tali aspetti acquistano rilevanza nel percorso adottivo ed è importante che gli adottanti siano preparati a tali scenari proprio perché potrebbero giocare un ruolo sui pensieri e aspettative del bambino, dell'idea che il bambino ha dell'adozione. Emblematico è il racconto di una ragazza di origine indiana che, nella fase di preparazione all'incontro con la famiglia adottiva, ascoltava tali parole: «ti picchieranno, ti faranno fare di tutto» (*ivi*, p. 38).

Un altro aspetto attiene all'immagine che si costruisce del bambino. Spesso ci si ritrova a guardare al bambino come vittima e non come persona. Tale aspetto richiama la visione «salvifica» dell'adozione, laddove i genitori vengono dipinti come i salvatori di quel bambino. I genitori offrono cura, amore, sostegno, educazione ma il bambino deve necessariamente essere riconosciuto come soggetto autore della propria vita e riconoscerlo come soggetto responsabile della propria crescita e del proprio futuro. Questo significa riconoscere e rispettare la sua personalità.

La conoscenza di tali rappresentazioni è un tassello importante per leggere i comportamenti dei bambini. Adottare un bambino significa aprire lo spazio fisico e mentale della propria famiglia che lo accoglie con la propria storia, con i propri vissuti. Nell'adozione internazionale entrano in gioco

origini, tradizioni, lingua e culture diverse nonché storie di genitorialità che nascono in un contesto differente. L'inserimento del minore in una nuova famiglia è senz'altro un momento delicato dove desideri e aspettative reciproche si incontrano, dove sorgono bisogni, paure, dubbi. Laddove l'incontro tra appartenenze differenti non vede un'accoglienza, riconoscimento e valorizzazione delle differenze e somiglianze possono sorgere ostacoli nello sviluppo di legami e relazioni e nella conciliazione dell'estraneità reciproca.

Una scarsa preparazione della coppia adottante, la presenza di esperienze sfavorevoli infantili nel periodo preadottivo dei bambini possono ad esempio rappresentare elementi che pongono le famiglie adottive di fronte a numerosi aspetti di complessità.

Nel caso dell'adozione internazionale le differenze anche linguistiche hanno una rilevanza nella costruzione del legame. «Le difficoltà linguistiche rendevano difficile esprimere le mie emozioni, quello che provavo e questo portava ad una chiusura nel condividere il punto di vista emotivo-sentimentale» (Serena, intervista, 2024).

È fondamentale aiutare i genitori a leggere le reazioni dei figli alla luce della complessità e del contesto e prepararli ad affrontare lo sguardo giudicante della società impreparata. Talvolta la coppia disponibile all'adozione internazionale non appare pienamente consapevole degli effetti di tale istituto. Il bambino, ancor più che rispetto all'adozione nazionale, affronterà un cambiamento radicale nella propria vita, si troverà a vivere in un contesto familiare e sociale nuovo e talvolta con differenze culturali, valoriali ampie rispetto a quello di origine. «Nonostante quello che ci succede si vive molto il trauma uno sradicamento, la perdita del proprio territorio natio porta tanto dolore» (Serena, intervista, 2024).

Sono tutti questi elementi che ci portano a dover dire che l'adozione non è un viaggio che finisce con l'arrivo del bambino nella famiglia; «L'adozione viene definito come *long life process*, un processo che non finisce mai dove tutti gli attori vengono chiamati, con le proprie caratteristiche e compiti ad attivare processi adattivi, riflessivi, autentici» (Serena, intervista, 2024).

In Italia la normativa prevede che l'accompagnamento delle famiglie adottive nel periodo successivo all'inserimento del minore abbia inizio una volta tornati dal Paese di nascita del bambino e prosegua per almeno un anno. In alcuni casi questo sostegno perdura successivamente per rispondere ai bisogni del nucleo familiare di ricevere supporto nel gestire le difficoltà che via via si presentano. L'art. 34 della legge 4 maggio 1984, n. 183 identifica nei servizi territoriali e negli Enti Autorizzati a questo accompagnamento.

Una scarsa preparazione e sostegno della coppia potrebbe quindi comportare un grave rischio sia per il bambino che per la coppia stessa. Proprio per questo una forma di tutela riconosciuta nel post adozione alle coppie e ai minori consiste proprio nel loro accompagnamento e monitoraggio con verifiche e analoghe forme di controllo poste in essere dagli enti territoriali e dagli operatori sociali competenti. È necessario un accompagnamento nella conoscenza reciproca, nello sviluppo di un reciproco sentimento di appartenenza. Talvolta però questo non avviene, «dopo che siamo tornati abbiamo visto i servizi sociali solo una volta e basta, niente di più» (Luca e Laura, intervista, 2024). Al contempo un anno non è sufficiente per garantire un reale supporto e ci si trova inoltre di fronte a prassi operative territorialmente disomogenee.

A che serve un post adozione che dura un anno se abbiamo visto che la crisi scoppia ben dopo? Le famiglie devono essere seguite per un arco temporale ben più ampio. Non dobbiamo immaginare uno “stigma” della famiglia adottiva, immaginando una famiglia in perenne presa in carico, ma dei servizi di post adozione di prossimità, che periodicamente si fanno vivi, facendo sentire alle coppie che sono lì per loro e che le difficoltà devono essere immediatamente affrontate” (VITA – Tre adozioni su 100 vanno in crisi).

Ci si interroga pertanto su quali siano le soluzioni migliori da adottare, avendo consapevolezza del fatto che nella fase del post adozione sia necessario un supporto multidisciplinare che sostenga il minore nella scoperta e conoscenza del nuovo contesto di vita e permetta sia di far fronte alle problematiche insorte sia di prevenire quelle future. Nella Guida n.1, pubblicata nel 2008, sull’attuazione e sul funzionamento della Convenzione de L’Aja del 1993, si afferma che «gli obblighi della Convenzione imposti agli Stati contraenti non cessano con il trasferimento di un bambino ai genitori adottivi, ma che al contrario a essi è richiesto di intraprendere una serie di altri interventi che possono essere particolarmente rilevanti per adozioni più esposte al rischio di crisi».

È necessario tener conto di un percorso di supporto e accompagnamento che guardi al vissuto di entrambi i protagonisti dell’adozione, genitore e figlio. Tale attenzione è necessaria perché l’adozione nasce con la perdita e spesso con l’elaborazione di un lutto anche da parte del genitore adottivo; le ferite del genitore si intrecciano a quelle del figlio; è necessario che queste ferite si aprano ed emergano e se ciò non avviene si andrà a verificare una chiusura comunicativa che lede il legame relazionale.

Un tema importante attiene inoltre alle aspettative. In merito a questo, dalle testimonianze raccolte, è emerso come nel figlio c’è «questa sensazione di essere sempre un po' in debito, per cui anche le cose belle che ti arrivano non le meriti. I percorsi che scegli nella vita sono sempre quelli più spinosi perché quello che ti arriva lo devi sudare sennò non lo meriti, non ti appartiene. Ti senti riversare addosso le aspettative dei tuoi genitori» (Stella, intervista, 2024). Questo aspetto è stato ripreso anche dal racconto di Serena che pensava di non meritare il bello che incontrava, pensava a non ferire gli altri talvolta ferendo se stessa. Si ha paura di deludere le aspettative del genitore. Scatta il meccanismo per cui ci si sente sbagliati e si accetta tutto pur di non essere considerati diversi, strani. Questo porta inevitabilmente a fare delle scelte di vita che possono anche rivelarsi sbagliate.

Risulta dunque fondamentale quanto riportato in precedenza, che sin dall’inizio del percorso i genitori vengano formati, sostenuti fin dai primi giorni per affrontare serenamente e in modo positivo il cambiamento; sostenere i bambini nel percorso di conoscenza del nuovo contesto e nella scoperta di se stessi, permettendo loro di esprimere quelli che sono i propri vissuti e le proprie emozioni e aiutarli a decostruire la posizione di debito in cui raccontano di sentirsi. Questo supporto, se presente e positivo, permette di porre e mantenere le basi per la costruzione e mantenimento del legame genitori-figli, alla luce della complessità dell’esperienza adottiva.

3.2 Perché esisto?

La narrazione di Serena e Stella ha portato ad entrare nell'intimità autentica del percorso di ricerca delle origini. Due storie diverse, una di adozione nazionale e una internazionale, ma con elementi comuni molto profondi.

La ricerca delle origini è delicata, complessa, è un viaggio che ti porta a fare i conti con opportunità e limiti.

Stella, quando io le chiedo di raccontare com'è iniziato questo viaggio, mi risponde:

«Ho saputo di essere stata adottata un giorno quando avevo 3 anni. Me lo ha detto mia mamma quando le ho chiesto: mamma sono nata dalla tua pancia vero? No, sei nata dalla pancia di un'altra signora. E chi è? dov'è? dove si trova? Amore mio non lo so. Il dolore non se ne andava, il vuoto rimaneva dentro di me. Avevo a che fare con una storia che conoscevo solo a metà» (Stella, intervista, 2024).

Serena, invece, alla domanda su quando ha sentito la necessità di conoscere la sua storia risponde:

Tutto è iniziato dopo l'adolescenza quando in me si è scaturito un caos emotivo tanto forte da iniziare a chiedermi chi ero e questo mi ha portato l'esigenza di capire le mie origini [...] sentivo l'esigenza di ricomporre un puzzle mancante che era parte integrante dell'identità. Cosa era successo? Chi volevo essere? Ero quella che i miei genitori volevano che fossi? [...] Ero però ancora poco matura per riconoscere e gestire emozioni così complesse. Così ho deciso di intraprendere un percorso universitario che mi avrebbe permesso di capire quella che era l'adozione in primis [...] ho cercato di capire come si costruivano dinamiche adottive, cosa provavano genitori adottivi, figli adottivi e attraverso il confronto ho iniziato a capire di più le mie emozioni e capire che quello che provavo rientrava nella normalità. Attraverso i miei studi ho capito che non sono diversa, ho una mia storia e ho imparato nel tempo che il dolore diventa il nostro talismano che ci aiuta a curare le ferite. (Serena, intervista, 2024).

Le storie di Stella e Serena ci introducono alcuni temi importanti. Quello dell'identità, della necessità di ricomporre il puzzle della propria vita, del senso di vuoto che si prova stando in assenza di risposte.

«Il bisogno di accedere alla ricerca delle proprie origini accompagna sempre ogni adottato. “Non mi è mai mancato nulla e sono cresciuta con gioia, serenità e pace ma soprattutto felice di amare qualcuno e di essere amata. Crescendo mi incuriosiva sapere di me, delle mie origini e sapere come fossero andate le cose» (Istituto degli Innocenti, 2022, p. 25).

Talvolta si tende a pensare che il bambino, soprattutto se adottato molto piccolo, non abbia memoria di quello che è stato. La psicologia perinatale e prenatale però riporta come il nascituro ha la capacità di ricevere, elaborare e rispondere a stimoli, anche emotivi, esterni ed interni tanto che i vissuti legati al periodo gestazionale sono significativi nelle fasi successive rispetto allo sviluppo cerebrale, motorio, corporeo del nascituro. La relazione tra la madre e il feto prima e neonato dopo è determinante nello sviluppo della personalità futura dell'individuo. Quando l'ambiente non è favorevole ad uno sviluppo positivo si sviluppa il trauma. Affinché l'identità si definisca è necessario avere memoria delle esperienze precedenti che vanno comprese, analizzate e risignificate.

Nell'adozione il bambino vive una «perdita dello scrigno della sua memoria, la perdita del testimone della sua prima vita, di colei o coloro con cui sarebbe stato possibile condividere vissuti e riconoscere pensieri comuni» (Artoni Schlesinger cit. in Sarti, 2017, 49).

Tanti genitori adottivi pensano che parlare del dolore al bambino possa ancor di più ampliare le difficoltà; talvolta si tende a ritardare i tempi o a nascondere la verità per paura della reazione che il bambino può avere nel tentativo di proteggerlo da informazioni che potrebbero essere dolorose. In realtà è giusto che il bambino se ne appropri, lo gestisca ed elabori quel passato perché è parte della sua vita. Non rivelare la storia al bambino significa nascondere e privare la persona di quella che è, privarla di una parte della sua identità. Parlare al bambino è un processo che richiede gradualità. Questo compito non è semplice e le tempistiche variano a seconda della situazione del singolo bambino, dell'età, della sua capacità di comprensione e della storia di cui è portatore. Talvolta si tende a ritardare i tempi o a nascondere la verità per paura della reazione che il bambino può avere nel tentativo di proteggerlo da informazioni che potrebbero essere dolorose. Le famiglie devono quindi necessariamente essere supportate in questo compito. C'è un bisogno di verità, è necessario svelare i segreti e risignificarli insieme, costruire insieme una storia. «I miei genitori evitavano di raccontarmi quello che sapevano della mia vita di prima per non turbarmi, ma sbagliavano, la mia sofferenza cresceva sempre di più e non sapevo perché. Quando ho saputo la mia storia, la mia terribile storia, ho dato un senso a tutta quella sofferenza e ora so con cosa ho a che fare. Soffro lo stesso ma non mi sembra di affogare nel mare senza saper nuotare» (Sarti, 2017, p. 100).

È importante parlare perché la memoria inevitabilmente ritorna, può ritornare attraverso odori, immagini, sapori. «Ho assaporato un frutto, ho iniziato a piangere inconsciamente. Quel frutto mi ha ricordato un momento che ho vissuto quando ero bambina, mi sono rivista bambina che ho assaporato quel frutto. Ha fatto male, malissimo ma allo stesso tempo mi sono sentita in equilibrio, mi sono sentita bene» (Serena, intervista, 2024).

Sono stata adottata a 18 mesi, a voi che diventerete genitori adottivi vorrei dire che condividere con vostro figlio la verità sulle sue origini è un gesto tanto coraggioso quanto naturale, è un pensiero che ora non vi affligge più di tanto e che rimanderete al momento che vi sembrerà più consono, tuttavia è sempre meglio arrivare un po' preparati ed è per questo che ho deciso di parlarvi [...]vorrei però rassicurarvi del fatto che nessuna somiglianza e nessuna risposta che troveranno saranno abbastanza da mettervi in secondo piano [...]. Per concludere vi auguro ore e ore di dialogo con i vostri figli (Istituto degli Innocenti, 2022, p. 39).

Il supporto da parte dei genitori adottivi ha un'influenza sulla costruzione dell'identità del figlio adottivo. «Credo che possa fare paura ai genitori affrontare questo argomento, ma più creano un tabù, più ci si allontana e il muro cresce...io mi sono trovato al punto di sentirmi in colpa perché mi facevo delle domande sulle mie origini perché non era visto bene il fatto che mi ponessi determinate domande. Avevo comunque paura di ferire i miei genitori e per questo tante volte non mi sono esposto» (Sarti, 2017, p.78).

Avevo paura di fronte a mio padre che faceva fatica di parlare di adozione; questo ha portato ad una chiusura perché avevo paura di ferirlo. Io per tanto tempo avevo cercato di tacere, non parlare della nostalgia verso la Colombia. Il tacere porta a elaborare da soli l'immagine di sé che non è sempre

reale e porta ad una estraneità reciproca che diventa evidente nel rapporto tra genitore e figlio, avviene una chiusura comunicativa [...] ci impedisce di ricostruire identità. (Serena, intervista, 2024)

«I miei genitori non hanno fatto i salti di gioia ma comunque hanno rispettato le mie scelte e sono stati alleati. Io non raccontavo nulla a mia madre per non farla stare male. Probabilmente lei non ha metabolizzato bene questa mia scelta» (Stella, intervista, 2024). Questo argomento a volte fa paura al genitore, si ha la sensazione di perdita del proprio figlio, dall'altro lato il figlio si sente in colpa nei confronti del genitore, quasi a considerarsi un ingrato che sta tradendo l'amore ricevuto. Si riprendono a tal proposito due frasi emblematiche tratte dal film del regista Garth Davis, del 2016, *Lion* – la strada verso casa che riprende il tema della ricerca delle origini. Saroo, il protagonista alla ricerca della sua madre biologica dice, riferendosi alla madre adottiva, «se sapesse delle mie ricerche lei morirebbe» (*Lion* – la strada verso casa); «non volevo che mi considerassi un ingrato» (*ibidem*).

Dialogare sulla ricerca delle origini permette a genitori adottivi e figli di conoscersi di più, di entrare nella profondità degli aspetti più intimi della relazione e in una reciproca comprensione. Non tutti sono pronti a farlo ed è per questo che è necessario che si lavori verso un supporto concreto alla famiglia per evitare che i non detti portino ad una chiusura e, di conseguenza, ad un distacco relazionale che inevitabilmente incide sulla costruzione identitaria del figlio. Parliamo di costruzione identitaria perché, come si è detto, ricercare le proprie origini permette di ricomporre e integrare i pezzi della propria identità. Si crea un trauma nell'identificazione individuale laddove si intreccia un passato e un presente che, se non elaborato e non integrato, crea una frammentarietà dell'identità.

Intraprendere il percorso di ricerca delle origini è una scelta. Vi è ancora oggi chi ritiene che sia meglio proteggere il bambino dalla verità perché conoscere che la propria storia è connotata da vissuti fortemente traumatici è più rischioso di stare nella zona del «non sapere».

È stato chiesto a Serena e Stella cosa pensassero in merito.

Stella risponde: «già di per sé l'abbandono è qualcosa di traumatico e un vissuto di sofferenza quindi qualunque sia il racconto comporta comunque una ferita» (Stella, intervista, 2024).

Serena aggiunge:

Io penso che è una scelta, ogni scelta porta a una conseguenza e soprattutto alla consapevolezza di come gestire la conseguenza. Scegliere di non sapere credo sia una scorciatoia emotiva per evitare di fare i conti con il proprio dolore e questo non porta ad arricchimento, crescita. Porta ad un rimandare a qualcosa con cui prima o poi bisogna farci i conti. Non è costruttivo per le persone non sapere, questo è un mio pensiero. (Serena, intervista, 2024).

«Prima o poi questo pensiero diventa inevitabile, magari a 70 anni...se lo neghi vuol dire che lo pigi sotto terra, ma ce l'hai» (Sarti, 2017, p. 79). Intraprendere il percorso delle origini, come ci ricorda Serena, è una scelta. È una scelta che non sempre si è preparati a prendere. Ci vuole tempo, riflessione, coraggio ma è una scelta, indipendentemente dall'evoluzione positiva o negativa del racconto, che serve per trovare delle risposte alle tante domande che aleggiano nella propria mente e che hanno delle ricadute su quello che è lo sviluppo identitario.

«Possiamo dire che la verità non assicura la felicità, ma che senza di essa l'uomo è sicuramente infelice» (Melita Cavallo, cit. in Baffi, Valente, 2022 p. 52). C'è un forte bisogno di ricostruire un

puzzle e aggiungere un tassello al pezzo mancante. La ricerca delle origini è quindi «un desiderio incolmabile di ricostruire una continuità che si è interrotta» (Sarti, 2017, p. 30).

Stella e Serena¹⁶ hanno intrapreso un percorso di ricerca delle origini accomunato dal desiderio di ricomporre una parte frammentata della propria identità e lo hanno fatto in modi ben diversi.

Verso i 29 anni ho deciso di fare istanza per conoscere le mie origini. Mi venivano chiesti espressamente i motivi: ho messo fragilità psicologica e presunte malattie. Questa cosa non mi ha portato a nulla; mi sono molto arrabbiata, l'ho vissuta come violenza, un sopruso, una mancanza di diritto. Quindi mi sono detta, basta ci penso io e faccio a modo mio, ho cercato tutti i gruppi Facebook di adottati (Stella, intervista, 2024).

Emerge sin da subito un aspetto importante: la complessità delle procedure istituzionali. Si è visto nella prima parte del lavoro come il quadro giuridico e le procedure normative ancora oggi non camminano al passo della forte necessità che il singolo ha nel conoscere la sua storia. Questa complessità da un lato e il desiderio impellente di trovare delle risposte porta talvolta ad intraprendere questo percorso attraverso canali informali. Come ricorda Marta Casonato, ripresa nel lavoro di Baffi e Valente, «Facebook entra in gioco in maniera importante in due scenari. Il primo è quello in cui l'adottato conosce o ha trovato informazioni identificative sui suoi familiari biologici. In questo caso [...] Facebook è un po' un'anagrafe [...]. Il secondo scenario riguarda il caso in cui queste informazioni non sono note [...] si ricorre alle pagine degli appelli che sono uno strumento molto potente» (Baffi, Valente, 2022, p. 56). In merito a queste procedure informali preme sottolinearne i rischi: trovare risposte troppo veloci e ciò non permette di metabolizzare, soprattutto laddove ci si imbatte in informazioni che hanno delle forti ricadute sul benessere psicologico della persona stessa. Al contempo i social e la condivisione portano al diffondersi di una storia così intima e privata.

Serena invece vuole trovare delle risposte diverse; prima di conoscere la sua madre biologica sente l'esigenza di conoscere la realtà colombiana e il contesto socio-culturale.

Io ho deciso di partire, mi sentivo pronta di cercare un po' altre risposte, ho voluto capire quella che era la realtà colombiana; ho avuto esigenza di conoscere quelle che erano mie tradizioni, cultura. [...] Ho desiderato entrare nella realtà popolare e ho avuto modo di capire che realtà è quella sudamericana, capire il perché molte ragazze a 15 anni diventano madri [...] Conoscere le origini e la realtà socio culturale già è una gran parte di consapevolezza che ti porta equilibrio interiore e ottenere le risposte in parte di quello che è stato il nostro percorso. Avevo la possibilità di conoscere la mia madre biologica. Mi sono fermata, non ero ancora pronta (Serena, intervista, 2024).

Come si è già detto, il percorso di ricerca delle origini è fatto di tante sfumature emotive. Si fanno i conti con i propri limiti, con le proprie fragilità che non sempre si è pronti a riconoscere.

Le origini costituiscono una grande importanza per riuscire a dare un senso a quello che è accaduto alla propria identità, al perché della propria esistenza. Senza la conoscenza ci si sente quasi incompleti. «Dentro di me abitano ancora istanze che non riesco a dominare del tutto. Loro dominano me, so che esistono e l'importante è aver la consapevolezza che esistono» (Stella, intervista, 2024).

¹⁶ Si precisa che Stella ha un percorso di adozione nazionale, per cui i riferimenti rispetto alla ricerca delle origini richiamano la normativa italiana; Serena invece ha un percorso di adozione internazionale in cui rispetto alla ricerca delle origini si fa riferimento alla legge del Paese straniero.

«Durante il viaggio in Colombia c'è stato un cambiamento dentro di me, sono rinata, non ho avuto tutte le risposte alle mie domande ma ho avuto le risposte necessarie che mi hanno consentito di accettare la mia storia e anche di abbracciarla e di guardarmi con altri occhi, nella mia unicità, con le mie vulnerabilità» (Serena, intervista, 2024).

La ricerca delle origini non è un percorso semplice; è un percorso carico di dubbi, di sentimenti ambivalenti, di paure, di aspettative che rischiano di essere deluse. A questo punto ci si chiede, di fronte alla complessità ed estrema delicatezza di questo percorso i protagonisti dell'adozione, genitori e figli, sono sostenuti?

Un percorso così complesso, intimo e profondo che ha a che fare con l'identità del singolo, necessita di un supporto. Un accompagnamento risulta preminente proprio per evitare che la ricerca «fai da te» abbia delle ricadute negative sul benessere dell'adottato e dell'intera famiglia. Accompagnare nella ricerca permette di fornire un supporto nella scoperta delle informazioni, che talvolta possono sconvolgere o possono illudere le aspettative. Accompagnare implica condividere e accogliere preoccupazioni ed emozioni, gioie e frustrazioni. Sebbene ancora oggi permangano pensieri contrastanti sulla ricerca delle origini, anche tra i professionisti che lavorano nell'adozione, si vuole brevemente citare l'esperienza presentata dalla Regione Toscana, un progetto sperimentale nato alla fine del 2017 e che rappresenta oggi un tassello importante nel percorso di ricerca delle origini. Ser.I.O (Servizio per le informazioni sulle origini) è un progetto promosso dall'Istituto degli Innocenti, la Regione Toscana, il Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza e in collaborazione con la rete dei Centri Adozione di Area Vasta. Ha previsto azioni di ricerca e formazione per gli operatori socio sanitari, azioni di approfondimento delle prassi e delle procedure creando poi uno sportello che permette di intercettare il bisogno di essere informati e accompagnati nella ricerca delle proprie origini; propone dunque attività di ascolto, informazione e sostegno nell'iter di presentazione dell'istanza offrendo supporto giuridico-legale e sociale. È un vero e proprio accompagnamento della persona adottata nella ricerca delle proprie origini e nella costruzione della propria identità, un'identità che ciascuno esplora, ricostruisce e definisce durante tutto il corso della propria vita.

Si vuole concludere riportando integralmente le parole di Serena esplicative sul tema che offrono a chi le ascolta e chi le legge uno stimolo di riflessione, oggi fondamentale.

Non è facile far capire agli altri cosa significa essere figlio dell'adozione. Finché una persona non lo vive sulla propria pelle, la viviamo tutti in maniera differente [...] Bisogna ricordarsi che c'è una mancata genitorialità biologica e si deve fare i conti con una famiglia biologica che è esistita e al bambino non possiamo cercare di cancellare questo, sarebbe come uccidere la sua identità. Bisogna imparare che nell'adozione ognuno è autonomo, ha la sua individualità e per valorizzare l'identità bisogna valorizzare passato, e per farlo valorizzare la ricerca delle origini. (Serena, intervista, 2024)

Conclusioni

La ricostruzione del percorso adottivo e di ricerca delle origini ha permesso di riflettere sulle diverse sfumature che tali tematiche portano con sé sia dal punto di vista normativo che emotivo.

Sono percorsi che richiedono un'attenta riflessione e risulta complesso comprendere tutte le sfaccettature, soprattutto quelle interiori ed emotive, che si celano dietro di essi. Oggi siamo di fronte a procedure istituzionali e burocratiche complesse, con tempi che non sempre rispettano quelli del bambino e del genitore; dall'altro lato occorre sempre tener presente che l'adozione comporta inevitabilmente una frattura nella continuità dell'esistenza; si è visto che questo provoca un dolore che ritorna e con il quale si avverte l'esigenza di fare i conti. Arrivati al momento di voler fare i conti con questo passato ci si imbatte in un sistema normativo ancora poco maturo sul tema in cui riecheggiano gli orientamenti del passato improntati su quelli che sono gli effetti dell'adozione legittimante, ovvero la recisione dei rapporti con la famiglia di origine. Nel tempo si è iniziato a lavorare molto sull'importanza della ricerca delle origini; si è capito che per costruire una sana identità occorre dare la possibilità ai ragazzi di aprire le fatidiche porte e considerare che quel passato, anche se traumatico e negativo, esiste. È necessario e urgente creare reti di supporto, di elaborazione del proprio dolore e di valorizzazione delle origini.

A livello internazionale ci si interfaccia con la normativa straniera dove subentrano procedure diverse. Il nostro sistema normativo appare ancora in stallo, aggrappandosi agli interventi della magistratura. La risposta politica è ancora pressoché assente. Risulta dunque sempre più necessario e urgente una legge che rispetti le sentenze citate e permetta una diffusione omogenea delle prassi ma soprattutto che garantisca quello che è un diritto del singolo.

Di fronte a tali aspetti non bisogna rimanere fermi, occorre che la comunità professionale e sociale lavori comunque nella direzione di un accompagnamento e un supporto nei percorsi adottivi, in particolare sul post adozione e nei percorsi di ricerca delle origini.

Ci troviamo di fronte a nodi da sciogliere: un intreccio di domande, dubbi, riflessioni e complessità. È sicuramente difficile ma non impossibile. Sicuramente è un lavoro che richiede tempo ma: una maggiore cultura dell'adozione che permetta di svelare i tabù che, soppressi, rischiano solo di arrecare danni maggiori; una rete di conoscenza a livello informativo e formativo che sensibilizzi la realtà sociale; un ascolto attivo e interessato e un reale accompagnamento alle famiglie sono le premesse necessarie affinché il nodo da sciogliere lo si inizi a guardi come intreccio di storie da raccontare e di viaggi dai quali non si smetterà mai di imparare.

Ritengo che sia doveroso concludere il lavoro definendo cos'è l'adozione attraverso le parole di Stella e Serena:

Quando parli di adozione parli di sfaccettature emotive molto intime e complesse che neppure le persone che le vivono sanno dare una risposta, sanno riconoscere o esternano. È una lotta di sopravvivenza emozionale con noi stessi, è qualcosa che non possiamo cancellare o dimenticare. L'adozione è un viaggio alla ricerca della propria identità, parte dal dolore e per non risultare fallimentare bisogna lavorare sugli aspetti più fragili di noi umani. Se visto in modo adeguato diventa una risorsa, non è un problema o difficoltà, è complesso ma è una risorsa, bisogna mettere due attori

nella condizione di fare i conti con le proprie fragilità in modo di elaborarle in un processo di reciprocità. (Serena, intervista, 2024)

L'adozione è la mia cifra, Adesso è un valore aggiunto, ma fino a qualche anno fa essere adottata era sottrattivo, non era additivo, era qualcosa di molto doloroso. Adesso sono riuscita ad integrare questo aspetto della mia vita e farlo diventare un plus. A questa ombra che mi mangiava da dentro riesco a dargli un nome. È una realtà forte, cogente, pulsante, come un cuore aggiunto. L'essere adottata mi appartiene. (Stella, intervista, 2024)

Luca, Laura, Luisa, Serena e Stella, mi avete permesso di viaggiare con voi ed è stato intenso, molto. Grazie di aver condiviso con me l'autenticità del vostro vissuto, è stato un dono prezioso.

Bibliografia

- Avataneo C., Ballardini G., Bartolone C., Guala A., Montali C., 2021, *Accompagnare le coppie all'accoglienza: incontri informativi sui bisogni sanitari dei bambini adottabili in adozione nazionale e internazionale: l'esperienza della Regione Piemonte*, Minorigiustizia, Milano.
- Baffi C., Valente M., 2022, *Cerco chi sono. Alla ricerca delle origini biologiche*, Editore Aiep, San Marino.
- Campanato G., 2010, *L'adozione internazionale ed il post adozione: un cammino che prosegue*, Minorigiustizia rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia.
- Cardano M., 2011, *La ricerca qualitativa*, Il Mulino, Bologna.
- Dal viaggio adottivo...alla navigazione sui social. Riflessioni e suggerimenti guida per le famiglie adottive, Regione Piemonte
- Documento CAI, *Le crisi nei percorsi adottivi in Italia*
- Favaro G., 2007, *Essere genitori altrove. Le famiglie immigrate: caratteristiche, storie, modelli educativi*, REMHU – Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana 15, n. 30, traduz. italiana.
- Granata, A., 2011, *Sono qui da una vita. Dialogo aperto con le seconde generazioni*, Carocci, Roma.
- La ricerca delle informazioni sulle origini. Riflessioni sulla complessità dei processi e proposte per un percorso condiviso, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2022
- Lettera aperta dell'Anfaa in merito all'ordinanza della Corte di Cassazione 230/2023 alla Corte Costituzionale
- Loliva V., Dini C., Fabbri F., 2020 *Dall'origine di una storia di vita al recupero dei legami originari* 2020, Minorigiustizia, Milano
- Lorenzini S., 2013, *Adozione e origine straniera. Problemi e punti di forza nelle riflessioni dei figli*, Edizioni ETS, Pisa.
- Moro A.C., Dossetti M., (a cura di) – Moretti M., (a cura di) – Moretti C., (a cura di) – Morozzo Della Rocca P., (a cura di) – Vittorini G. S., (a cura di) (2019), *Manuale di diritto minorile*, sesta ediz., Zanichelli, Bologna.
- Moro M.R., 2008, *Maternità e amore. Quello di cui hanno bisogno i bambini per crescere bene qui e altrove*, traduz. di Nortey E., Sperling & Kupfer, Segrate.
- Palacios J., 2017, *La lunga strada del post-adozione*, Minorigiustizia, Milano
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali, 2023. *Dati e prospettive nelle Adozioni Internazionali. Rapporto semestrale sui fascicoli dal 1° gennaio al 30 giugno 2023*, Istituto degli Innocenti, Firenze
- Raymondi M., 2017, *Adozione internazionale: scenari e sfide*, Minorigiustizia, Milano.
- Regione Emilia Romagna, 2018, *Promuovere la cultura dell'adozione. Gli attori a confronto*.
- Romanens-Pythoud S., 2007, *L'adozione internazionale oggi: struttura, poste in gioco e prospettive*, Minorigiustizia, Milano.
- Sacchetti L., 2003, *I nodi giuridici nell'idoneità all'adozione internazionale*, Minorigiustizia
- Sarti S., (2017) *Io (di) chi sono. Il difficile lavoro di ricerca dell'identità delle persone adottate*, Bonomo, Bologna.
- Tutela, diritti e protezione dei minori. Una lettura psico-socio-giuridica*, a cura di Paola Bastianoni, edizioni Junior.

Veneziano S., 2001, *L'ascolto del bambino nell'adozione internazionale*, Minorigiustizia, Milano.

VITA – Adozioni internazionali, il sistema ha fallito

VITA – Adozioni, un sistema da rifare

VITA – Tre adozioni su 100 vanno in crisi

Riferimenti normativi

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a l'Aja, 29 maggio 1993

Guida sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione de L'Aja del 1993, 2008.

Raccomandazione del Consiglio d'Europa 1443/2000 in materia di *Adozione internazionale: rispetto per i diritti dei bambini*

Costituzione italiana

Legge 5 giugno 1967, n. 431, *Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"*.

Legge 4 maggio 1983, n. 184, *Diritto del minore ad una famiglia*.

Legge 31 dicembre 1998, n. 476, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*.

Legge 28 marzo 2001, n. 149, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*.

D.P.R. 1° dicembre 1999 n. 492. *Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali*

D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108. *Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali*

D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Codice Civile

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Ricorso n.33783/09 - Godelli c. Italia del 25 settembre

Corte costituzionale - sent. n. 278/2013: *accesso dell'adottato alle informazioni sull'identità della madre biologica*

Corte di Cassazione - sent. n. 1946/2017: *parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*

Sezione Civile della Corte di Cassazione – sent. n. 6963/2018

Corte di Cassazione – sent. n. 183/2023

Sitografia

<https://sociale.regione.emilia-romagna.it/adozioni/temi/il-percorso-dell2019adozione/il-percorso-delladozione>

<https://www.aibi.it/ita/crisi-adozioni-internazionali-italia-dati-cause-soluzioni/>

<https://www.altalex.com/>

<https://www.anfaa.it/>

<https://www.ciai.it/la-crisi-delle-adozioni-internazionali-articolo-di-ciai-pubblicato-su-avvenire/>

<https://www.commissioneadozioni.it/>

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2023:183

<https://www.diritticomparati.it/un-caso-di-interpretazione-adequatrice-della-corte-costituzionale-in-materia-di-adozione-ed-interesse-del-minore-osservazioni-a-prima-lettura-corte-costituzionale-5-luglio-2023-n-183/#:~:text=Con%20la%20sentenza%20n.,parenti%20entro%20il%20quarto%20grado.>

<https://www.gazzettaufficiale.it/>

<https://www.giustiziainsieme.it/en/diritto-civile/2944-verso-la-costruzione-di-un-diritto-di-famiglia-in-concreto-nota-a-corte-cost-183-2023>

<https://www.istat.it/>

<https://www.istitutodeglinnocenti.it/it/servizi/serio-servizio-per-informazioni-sulle-origini>

<https://www.normattiva.it>

<https://www.primevideo.com/> - Lion – la strada verso casa

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/adozioni-internazionali/adozione-internazionale-parola-ai-veri-protagonisti>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/adozioni-internazionali/bambino-bambino>

[Ingenere.it](https://www.ingenere.it) - Nel complicato mondo delle adozioni